PROROGA E SOSPENSIONE DI TERMINI PER I SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI NELLE PROVINCE DI LUCCA, MASSACARRARA, UDINE E PORDENONE NEL MESE DI GIUGNO 1996

Art. 5

Proroga di termini relativi alla gestione del bilancio degli enti locali

Per gli enti locali interessati agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, i termini relativi alla gestione del bilancio 1996 di cui all'articolo 17, commi 3, 8 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono prorogati al 31 dicembre 1996.

Versione in vigore dal 10 settembre 1996, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, MassaCarrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996
Estremi	Decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-e-sospensione-di-termini-per-i-soggetti-colpiti-dagli-eventi-1996/art-5-proroga-di-termini-relativi-alla-gestione-del-bilancio-degli-enti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it